



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 settembre 2013 (20.09)
(OR. en)**

12910/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0138 (COD)**

**CODEC 1879
VISA 169
COMIX 474
PE 369**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9 - 12 settembre 2013)

I. INTRODUZIONE

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha presentato alla plenaria un emendamento alla proposta di regolamento della Commissione (emendamento 1).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 2) alla proposta di regolamento. Tale emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire - piuttosto che integrare l'emendamento 1.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 12 settembre 2013 la plenaria ha adottato soltanto l'emendamento di compromesso 2.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento figura nell'allegato della presente nota. La risoluzione legislativa non riporta l'emendamento adottato, bensì la posizione del Parlamento in prima lettura - ossia il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento stesso.